

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

---

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 41

del 12.2.2004

O G G E T T O

Corte di Appello di Bari. Rutigliano Giulio e De Nichelo Ippolita c/ Impresa Chiefa geom. Giuseppe e Comune di Molfetta. Appello verso la sentenza n.130/03 resa dal Tribunale di Molfetta nel giudizio n.8508/98 (risarcimento danni biologici e all'immobile di via Fremantle).

L'anno duemilaquattro, il giorno dodici del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Presente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Tommaso Minervini – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Carlo Lentini Graziano.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 27.2.2004

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 05.12.2003, con prot. n.132, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di appello proposto – a cura degli Avv.ti Antonio e Maria Paola Pansini - dinanzi alla Corte di Appello di Bari – dai Sigg.ri Rutigliano Giulio e De Nichilo Ippolita, avverso la sentenza n.130/2003, con la quale il Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, compensando le spese, ha rigettato la domanda (giudizio n.8508/98) tesa a sentire riconoscere la piena responsabilità dell'impresa Chiefa appaltatrice e del Comune di Molfetta quale committente, dei danni (quantificati in £.10.000.000 di cui £.5.000.000 per il danno biologico) provocati all'appartamento in proprietà sito in Via Freemantle, 2° piano, dalla polvere sollevata da lavori di escavazione stradale per l'interramento di condotte idriche;
- La citazione de qua è per l'udienza del **08 marzo 2004**, con invito a costituirsi nei modi, termini e forme stabilite dalla legge, per ivi, nel pieno accoglimento del presente atto di appello, sentire riformare la sentenza n.130/2003 resa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Trani – Sez. di Molfetta in data 1° ottobre 2003, depositata e resa pubblica in data 7 ottobre 2003, ed accolte le conclusioni rassegnate nell'udienza di precisazione delle conclusioni con la affermazione della responsabilità solidale dei convenuti (Impresa Chiefa e Comune di Molfetta) e la condanna degli stessi alla rifusione dei danni in ragione della somma di £.10.000.000 (oggi € 5.164,56) o a quella che equitativamente riterrà di determinare il Collegio giudicante oltre gli interessi legali dal dì della domanda al soddisfo ed alle spese, diritti ed onorari del doppio grado del giudizio;
- Rilevato che la G.C., con propria delibera n.1039 del 09.12.1998, stabilì di non costituirsi nel giudizio iscritto al n.8508/98 proposto dinanzi al Giudice di prime cure, ritenendo destituite di fondamento le doglianze degli attori, atteso che, come dichiarava l'Ing. V. Calducci direttore dei lavori, per l'esecuzione degli stessi la produzione di polvere è "fisiologica" e che, la causa dei danni lamentati era da ritrovarsi in capo alla ditta esecutrice delle opere stesse;
- Ritenuto, ripercorrendo la logica pregressa, riconosciuta dal Giudice Monocratico del Tribunale di Trani – Sez. Distaccata di Molfetta, di non costituirsi nel giudizio in appello instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bari dai Sigg.ri Rutigliano Giulio e De Nichelo Ippolita c/ l'Impresa Chiefa ed il Comune di Molfetta, per la riforma della sentenza n.130/2003, avendo certezza della costituzione dell'Impresa Chiefa;
- Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. L.vo 18.08.2000 n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile dell'Unità Autonoma AA. LL. per la regolarità tecnica, in quanto sul presente provvedimento non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
- Visto il vigente Statuto Comunale;
- Visto il T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 18.09.2000 n. 267;

A voti unanimi resi nei modi e termini di legge,

DELIBERA

- 1) per quanto in narrativa, di non costituirsi nel giudizio in appello instaurato dinanzi alla Corte di Appello di Bari dai Sigg.ri Rutigliano Giulio e De Nichelo Ippolita c/ l'Impresa Chiefa ed il Comune di Molfetta, per la riforma della sentenza n.130/2003, meglio specificata in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale approvato con delibera del C.C. n.169 del 13.11.1996, responsabile del procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione all'Unità Autonoma Affari Legali per gli adempimenti consequenziali.